

Registro generale Lavoro n.

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa MONICA VITALI Presidente relatore

Dott. GIOVANNI PICCIAU Consigliere

Dott. GIOVANNI CASELLA Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3533/13 est. Colosimo tra

MINISTERO della SALUTE, in persona del Ministro *pro - tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia n. 1

e

rappresentato e difeso dagli avv. Paolo M. Angelone e prof. Franco Scarpelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, corso Italia n. 8

APPELLATO

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 4 maggio 2016,

osserva

1. Con ricorso *ex art.* 442 c.p.c. depositato in data 27 dicembre 2012

nato il 7 agosto 1948, aveva convenuto il Ministero della Salute, esponendo di essere stato sottoposto alla profilassi vaccinale antinfluenzale, fortemente incentivata ai pensionati della sua fascia di età nelle campagne di sensibilizzazione del Ministero della

Salute, in data 2 novembre 2010 mediante somministrazione di vaccino Vaxigrip per via intramuscolare in sede deltoica; di aver avvertito improvvisamente in data 28 novembre 2010 impotenza funzionale all'arto superiore sinistro, ricevendo, dopo una serie di esami e visite specialistiche, la diagnosi di Sindrome di Turner, descrivendosi l'obiettività clinica nel certificato in atti del 21/22 dicembre 2010 in termini di "paresi della muscolatura spalla-braccia-avanbraccio sinistro con ipertrofia. Non deficit sensitivi. EMG documenta marcata denervazione livello dei m. deltoide e sovraspinato"; di aver avanzato in data 21 aprile 2011 domanda di riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art.1 L.210/92, che la Commissione Medico Ospedaliera aveva respinto ritenendo non sussistente il nesso causale tra la vaccinazione e l'amiotrofia nevralgica della spalla sinistra con paralisi dei muscoli sovraspinato, deltoide e bicipite da denervazione del plesso brachiale riscontrata, in quanto "trattasi di vaccinazione raccomandata e pertanto non obbligatoria"; di aver proposto ricorso avverso il giudizio della C.M.O. al ministero che in data 9 marzo 2012 lo respingeva ribadendo che la vaccinazione antinfluenzale non rientra tra quelle previste per il diritto di indennizzo dall'art.1 L.210/92.

Ciò premesso, la difesa del . richiama la sentenza della Corte Costituzionale n.107/12 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.1 comma I L. 25 febbraio 1992 n. 210 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo nei confronti di coloro che abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso art. 1 comma I a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, sottolineando come, anche nel caso in esame, si fosse trattato di vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, oggetto di insistite ed ampie campagne di informazione e raccomandazione da parte delle pubbliche autorità sanitarie nelle loro massime istanze, invocando, perciò, il riconoscimento del diritto all'indennizzo richiesto alla luce delle argomentazioni della Corte Costituzionale in tema di affidamento della collettività nei confronti di quanto raccomandato dalle autorità per la salvaguardia, oltre che dell'interesse singolo, anche dell'interesse collettivo e correlativo obbligo della collettività di accollarsi l'onere del pregiudizio individuale subito da coloro che a tali raccomandazioni hanno aderito.



l'appunto, la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale piuttosto che non i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo " (Corte Cost. 107/12 cit.).

8. Diversamente dal primo giudice, questo collegio valuta, tuttavia che, in presenza del dato letterale dell'art.1 comma 1 L.210/92, non possa giustificarsi una interpretazione costituzionalmente orientata che conduca nel caso di specie alla disapplicazione della normativa in esame, avendo la decisione invocata riguardato patologie diverse da quella ora in discussione e potendo operare solo entro gli stretti confini dell'oggetto specifico individuato dal relativo dispositivo, anche perché nel caso del vaccino influenzale, diversamente da quello c.d. trivalente, sono particolarmente accentuate le esigenze di protezione della collettività contro la pandemia.

Ciò induce questa corte a proporre, invece, una nuova questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 1 L.210/92 nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione antinfluenzale, non obbligatoria, ma raccomandata.

La questione, invero, appare rilevante per le considerazioni sopra esposte - sussistendo ogni altra condizione per il riconoscimento del richiesto indennizzo così da essere decisiva per l'esito della controversia- e non manifestamente infondata in relazione al diritto-dovere di solidarietà di cui all'art.2 Cost., al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e al diritto alla salute di cui all'art.32 Cost.

Rileva in proposito questa corte che, nella fattispecie in esame, in difetto di una prestazione indennitaria, il singolo danneggiato sarebbe costretto a sopportare le conseguenze negative di un trattamento sanitario effettuato non solo nel suo interesse, bensì anche e soprattutto nell'intera collettività, in rapporto al carattere di pandemia del virus, come affermato nelle raccomandazioni del ministero più volte citate, carattere che incide non solo sul diritto alla salute, ma anche sui costi della sanità pubblica.



Con l'ulteriore corollario di una differenziazione di trattamento tra coloro che hanno subito una vaccinazione per obbligo di legge e coloro che vi si sono sottoposti aderendo all'appello alla collaborazione ad un programma sanitario pubblico, riservando a questi ultimi un trattamento deteriore (arg. ex Corte Cost. 27/98 e 423/00), e della lesione del diritto alla salute della fascia di popolazione più anziana e debole.

9. Della risoluzione del dubbio sopra prospettato va, dunque, investito il giudice delle leggi secondo le regole di cui agli artt. 137 Cost. e L.87/53.

P.Q.M.

Visti gli artt. 137 Cost. e 23 L.87/53

dichiara

non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 I comma L. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antinfluenzale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.;

sospende

il presente giudizio;

ordina

alla cancelleria di trasmettersi gli atti alla Corte Costituzionale;



ordina

alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di notificarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, 20 luglio 2016

Il Presidente relatore
dr.ssa *Monica Vitali*



[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO GIURISDIZIONARIO
dott. Massimo SARTZ